

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE III**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso OMISSIS/2014 proposto da:

DEBITORE ESECUTATO

- ricorrente -

contro

SOCIETÀ SAS - CONDOMINIO

- controricorrente -

e

contro

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE ALFA

- controricorrente -

e

contro

CONDOMINIO CONDOMINIO S.G., COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE BETA

- intimati -

avverso la sentenza n. 1229/2013 del TRIBUNALE di 6 del 6/05/2013, depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato OMISSIS difensore della controricorrente Multipla che si riporta agli atti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1.- “Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato OMISSIS avente ad oggetto il decreto di trasferimento di immobile subastato emesso dal giudice dell'esecuzione immobiliare in data 15 ottobre 2010 in favore della SOCIETÀ s.a.s.

L'opponente aveva dedotto la nullità della pubblicità immobiliare disposta ai sensi dell'art. 490 c.p.c. poichè, su uno dei due quotidiani in cui era stato pubblicato l'avviso di vendita, era stata indicata una data errata per la vendita con incanto; aveva altresì dedotto la violazione dell'art. 586 c.p.c.

Nel giudizio si era costituito, oltre alla società aggiudicataria creditore resistenti avevano chiesto causa il professionista il Condominio creditore precedente; entrambi i resistenti avevano chiesto ed ottenuto di chiamare in delegato, dott. OMISSIS per essere eventualmente manlevati; si era costituito anche il chiamato in causa, il quale aveva, a sua volta, chiesto ed ottenuto di chiamare in causa le due compagnie assicuratrici per la responsabilità professionale, delle ASSICURAZIONI ALFA E BETA.

Entrambe si erano costituite resistendo alla domanda del dott. OMISSIS nei loro confronti.

1.1.- Il Tribunale ha ritenuto che il vizio della pubblicità fosse stato sanato dalla pubblicazione di una "errata corrige" tempestiva e completa e comunque *"che non vi sono ragioni fondate e dimostrate, così come verosimili, che un'anticipazione della vendita di sette giorni possa aver influito sull'interesse dei partecipanti alla vendita..."* ed ancora che *"eventuali interessati si sarebbero rivolti al professionista delegato per presentare l'offerta e sarebbero stati avvertiti che l'asta si sarebbe tenuta sette giorni dopo"*. Ha perciò rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società aggiudicataria e del creditore precedente; ha inoltre condannato questi ultimi al pagamento delle spese in favore del dott. OMISSIS; ha compensato le spese tra il professionista delegato e le compagnie di assicurazione.

2.- Il ricorso è proposto con un solo motivo.

Degli intimati si difendono soltanto i resistenti indicati in rubrica.

Con l'unico motivo è dedotta violazione di legge artt. 490 e 159 c.p.c. con riferimento all'art. 111 Cost.

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha nell'indicazione della data sarebbe stato "ritualmente tramite l'"errata corrige pubblicata il 10 febbraio 2010. A parere del ricorrente invece questa pubblicazione non sarebbe stata idonea a sanare il vizio della pubblicità in quanto incompleta e mancante, in particolare dell'indicazione del bene immobile posto in vendita.

2.1.- Il motivo è inammissibile, atteso il principio di diritto, che qui si ribadisce, per il quale *"Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio*

Sentenza, Cass. Civ. Pres. Ammendola – Rel. Vincenti, n. 2164 del 27 gennaio 2017 di motivazione". (così, da ultimo, Cass. S.U. n. 7931/13, nonché Cass. n. 4293/16 e numerose altre).

2.2.- Nel caso di specie, per come risulta anche dalla sintetica esposizione delle ragioni della decisione di merito di cui al precedente punto 1.1., il Tribunale non si è limitato a ritenere sanato il vizio della pubblicità grazie alla successiva pubblicazione della "errata corrige", ma ha altresì argomentato in merito alla ritenuta inidoneità dell'errore nella pubblicità a viziare l'intero procedimento di vendita, per diverse altre ragioni tutte distintamente elencate in motivazione e precedute dalle espressioni "in ogni caso" e "d'altro canto".

Palesamente ciascuna di queste ulteriori ragioni sarebbe sufficiente a sorreggere la decisione - a prescindere dalla rispondenza di esse alla giurisprudenza di questa Corte in merito agli effetti dei vizi della pubblicità del procedimento esecutivo immobiliare.

Dal momento che il ricorrente si è limitato a censurare soltanto la prima delle diverse *rationes decidendi*, va proposta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per ciascuna delle parti resistenti, tenuto conto della rispettiva attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis atteso che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida per SOCIETÀ SAS e Condominio (OMISSIS), in solido tra loro, nell'importo complessivo di Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, e per COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE nell'importo complessivo di Euro 1.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per ciascuno dei predetti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile - 3 della Corte suprema di cassazione, il 18 ottobre 2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS